

11
"C"



Al Sig. Sindaco
del Comune di
Stazzema

Prot. n. 2062

Oggetto: Osservazioni alla variante delle NTA del Comune di Stazzema.

In allegato alla presente siamo a trasmettere le osservazioni alla "Variante esclusivamente normativa al regolamento Urbanistico vigente adottata con deliberazione C.C. n. 6 del 31.3.2014".

Con i migliori saluti.

Lucca, lì 21.7.2014

Il Presidente
(geom. Pietro Lucchesi)





COMUNE DI STAZZEMA
Medaglia d'Oro al Valor Militare
Provincia di Lucca

Area Tecnica e dell'Innovazione Tecnologica
Settore Urbanistica ed Edilizia Privata
Servizio Urbanistica

RISERVATO AL PROTOCOLLO

COMUNE DI STAZZEMA (LU)

21 LUG 2014

PROT. N. - 5630 -

OSSERVAZIONE

Alla Variante esclusivamente normativa al regolamento Urbanistico vigente
Adottata con deliberazione C.C. n. 6 del 31.03.2014

Il sottoscritto

Geom. Pietro Lucchesi

C/O Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Lucca

con sede in Via delle Tagliate Terza Trav.1 n.78

comune LUCCA CAP 55100 tel. 0583.469526 e-mail info@geometrilucca.it

in qualità di:

PRESIDENTE del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Prov. di Lucca

Vista la Variante esclusivamente normativa al Regolamento Urbanistico ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1/2005

Considerato che il periodo per la presentazione di osservazioni alla suddetta Variante decorre dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul B.U.R.T. n. 17 avvenuto in data 30.04.2014 per 60 giorni consecutivi e quindi fino al 30.06.2014


Considerato inoltre quanto concordato in data 08.07.2014 con i Tecnici Comunali responsabili del procedimento in occasione dell'ultimo Tavolo Tecnico, di avanzare le presenti osservazione anche oltre il periodo consentito del 30.06.2014.

Presenta Osservazione

Alle N.T.A.	<input checked="" type="checkbox"/>
Altro	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

Allegati:

Firma richiedente/i

Presidente

<input type="checkbox"/>	Art.1	<input type="checkbox"/>	Art.21	<input type="checkbox"/>	Art.41	<input type="checkbox"/>	Art.61
<input type="checkbox"/>	Art. 2	<input type="checkbox"/>	Art.22	<input type="checkbox"/>	Art.42	<input type="checkbox"/>	Art.62
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 3	<input type="checkbox"/>	Art.23	<input type="checkbox"/>	Art.43	<input type="checkbox"/>	Art.63
<input type="checkbox"/>	Art. 4	<input type="checkbox"/>	Art.24	<input type="checkbox"/>	Art.44	<input type="checkbox"/>	Art.64
<input type="checkbox"/>	Art. 5	<input type="checkbox"/>	Art.25	<input type="checkbox"/>	Art.45	<input type="checkbox"/>	Art.65
<input type="checkbox"/>	Art. 6	<input type="checkbox"/>	Art.26	<input type="checkbox"/>	Art.46	<input type="checkbox"/>	Art.66
<input type="checkbox"/>	Art. 7	<input type="checkbox"/>	Art.27	<input type="checkbox"/>	Art.47	<input type="checkbox"/>	Art.67
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 8	<input checked="" type="checkbox"/>	Art.28	<input type="checkbox"/>	Art.48	<input type="checkbox"/>	Art.68
<input checked="" type="checkbox"/>	Art. 9	<input type="checkbox"/>	Art.29	<input type="checkbox"/>	Art.49	<input type="checkbox"/>	Art.69
<input checked="" type="checkbox"/>	Art.10	<input type="checkbox"/>	Art.30	<input type="checkbox"/>	Art.50	<input type="checkbox"/>	Art.70
<input checked="" type="checkbox"/>	Art.11	<input type="checkbox"/>	Art.31	<input type="checkbox"/>	Art.51	<input type="checkbox"/>	Art.71
<input type="checkbox"/>	Art.12	<input type="checkbox"/>	Art.32	<input type="checkbox"/>	Art.52	<input type="checkbox"/>	Art.72
<input type="checkbox"/>	Art.13	<input type="checkbox"/>	Art.33	<input type="checkbox"/>	Art.53	<input type="checkbox"/>	Art.73
<input checked="" type="checkbox"/>	Art.14	<input type="checkbox"/>	Art.34	<input type="checkbox"/>	Art.54	<input type="checkbox"/>	Art.74
<input type="checkbox"/>	Art.15	<input type="checkbox"/>	Art.35	<input type="checkbox"/>	Art.55	<input type="checkbox"/>	Art.75
<input type="checkbox"/>	Art.16	<input type="checkbox"/>	Art.36	<input type="checkbox"/>	Art.56	<input type="checkbox"/>	Art.76
<input checked="" type="checkbox"/>	Art.17	<input type="checkbox"/>	Art.37	<input type="checkbox"/>	Art.57	<input type="checkbox"/>	Art.77
<input type="checkbox"/>	Art.18	<input type="checkbox"/>	Art.38	<input type="checkbox"/>	Art.58	<input type="checkbox"/>	Art.78
<input type="checkbox"/>	Art.19	<input type="checkbox"/>	Art.39	<input type="checkbox"/>	Art.59	<input type="checkbox"/>	Art.79
<input type="checkbox"/>	Art.20	<input type="checkbox"/>	Art.40	<input type="checkbox"/>	Art.60	<input type="checkbox"/>	Altro

A seguito degli incontri avuti dopo l'istituzione del Tavolo Tecnico, organizzati dal Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Stazzema, assieme agli altri Ordini Professionali, con la presente siamo a redigere il presente documento per contribuire ad una migliore stesura della Variante alle N.T.A. del R.U. del medesimo Comune di Stazzema.

Premesso che, nel testo della Variante alle N.T.A. del R.U., sono state riscontrate incongruenze con le precedenti N.T.A. del R.U. vigenti, dovute ad un mero errore di "copia incolla" piuttosto che parti di testo evidenziate e/o cancellate erroneamente, si precisa che tali incongruenze sono state poste all'attenzione e discusse in sede di Tavolo Tecnico direttamente con i Tecnici responsabili della stesura del testo, i quali ne hanno preso Atto, pertanto non si ritiene indispensabile rimarcare tali errori all'interno del presente documento.

Per quanto sopra esposto, di seguito saranno indicati gli articoli osservati:

- a - **Art.3** = al comma 1. si chiede di aggiungere al comma stesso "fermo restando quanto espresso al comma 2 bis" al fine di non entrare in contrasto con l'articolo 2bis.;
- b - **Art.8** = al comma 7. all'interno delle "AREE BOSCADE - annessi agricoli.....dei fondi agricoli - " ridurre il dimensionamento del fondo, da mq.10.000 a mq.6.000, al fine di estendere maggiormente la fattibilità dei relativi interventi consentiti;
- c - **Art.8** = al comma 8 lettera d. all'interno delle "AREE BOSCADE - edifici residenziali e di civile abitazione - " al fine di non limitare gli interventi edilizi deve essere eliminata la definizione "una tantum" perché letteralmente esprime un concetto di "una volta sola" precludendo quindi la possibilità di interventi successivi nel limite della norma;
- d - **Art.8** = al comma 8 lettera d. all'interno delle "AREE BOSCADE - edifici residenziali e di civile abitazione - " sostituire il parametro indicato in S.U.L. mq.25 in S.U.N. (Superficie Utile Netta) mq.25, così da non limitare la superficie calpestabile per i vari dimensionamenti strutturali piuttosto che termo/acustici delle murature imposti da Legge;
- e - **Art.8** = al comma 9. all'interno delle "AREE BOSCADE - edifici residenziali e di civile abitazione - " consentire la costruzione di garage e/o piscine, in quanto questi arredi pertinenziali oltre a migliorare la funzionalità degli edifici stessi ne consentono, specialmente per le attività agrituristiche, una migliore appetibilità e vivibilità;
- f - **Art.8** = al comma 12. all'interno delle "AREE A PRATO PASCOLO - annessi agricoli.....dei fondi agricoli - " ridurre il dimensionamento del fondo, da mq.5.000 a mq.4.000, al fine di estendere maggiormente la fattibilità dei relativi interventi consentiti;
- g - **Art.8** = al comma 14 lettera d. all'interno delle "AREE A PRATO PASCOLO - edifici residenziali e di civile abitazione - " sostituire il parametro indicato in S.U.L. mq.25 in S.U.N. (Superficie Utile Netta) mq.25, così da non limitare la superficie calpestabile per i vari dimensionamenti strutturali piuttosto che termo/acustici delle murature imposti da Legge;
- h - **Art.8** = al comma 15. all'interno delle "AREE A PRATO PASCOLO - edifici residenziali e di civile abitazione - " consentire la costruzione di garage e/o piscine, in quanto questi arredi pertinenziali oltre a migliorare la funzionalità degli edifici stessi ne consentono, specialmente per le attività agrituristiche, una migliore appetibilità e vivibilità;
- i - **Art.9** = al comma 3 lettera a - lettera b - lettera c - lettera d all'interno delle "AREE DEI TERRAZZAMENTI" al fine di non limitare gli interventi edilizi deve essere eliminata la definizione "una tantum" perché letteralmente esprime un concetto di "una volta sola" precludendo quindi la possibilità di interventi successivi nel limite della norma;
- j - **Art.9** = al comma 4. all'interno delle "AREE DEI TERRAZZAMENTI" consentire la costruzione di garage e/o piscine, in quanto questi arredi pertinenziali oltre a migliorare la funzionalità degli edifici stessi ne consentono, specialmente per le attività agrituristiche, una migliore appetibilità e vivibilità;
- k - **Art.9** = al comma 7. all'interno delle "AREE DEI TERRAZZAMENTI - aree agricole collegate al sistema insediativo - annessi agricoli.....dei fondi agricoli - " ridurre il dimensionamento del fondo, da mq.10.000 a mq.6.000, al fine di estendere maggiormente la fattibilità dei relativi interventi consentiti;

Art.9 = al comma 9 lettera a – lettera b – lettera c – lettera d all'interno delle "AREE DEI TERRAZZAMENTI – aree agricole collegate al sistema insediativo " al fine di non limitare gli interventi edilizi deve essere eliminata la definizione "una tantum" perché letteralmente esprime un concetto di "una volta sola" precludendo quindi la possibilità di interventi successivi nel limite della norma;

Art.9 = al comma 9 lettera d all'interno delle "AREE DEI TERRAZZAMENTI – aree agricole collegate al sistema insediativo – edifici residenziali e di civile abitazione" sostituire il parametro indicato in S.U.L. mq.25 in S.U.N. (Superficie Utile Netta) mq.25, così da non limitare la superficie calpestabile per i vari dimensionamenti strutturali piuttosto che termo/acustici delle murature imposti da Legge;

Art.10 = al comma 5 sostituire la parte di testo "per i fabbricati.....inclinazione di 60%" con "la sporgenza della gronda dovrà essere ricompresa tra cm.40 e cm.60";

Art.11 = al comma 3 non vietare la possibilità di evidenziare in facciata elementi strutturali che possono al contrario migliorare l'aspetto estetico del fabbricato, quindi eliminare tale intero punto;

Art.14 = al comma 3 eliminare le prime due righe dello stesso comma in quanto la limitazione imposta in ml.30 per l'accorpamento dei volumi, risulta eccessivamente limitativa in quanto vieterebbe ad un ipotetico manufatto, la cui distanza dall'edificio principale risultasse di ml.31, a non essere accorpato;

Art.17 = consentire il posizionamento dei pannelli solari in appoggio al manto di copertura purchè siano mantenuti modesti spessori nel limite massimo a struttura e pannelli montati di cm.10, in modo da consentire una valida alternativa ad un intervento più importante e costoso quale lo smantellamento del manto di copertura e il suo rifacimento;

Art.28 = al comma 3. riprendere parte del testo presente nell'Art.11 relativamente ai canali di gronda e discendenti e sostituirlo al presente comma.